



Prefettura di Como

Ufficio territoriale del Governo

Ufficio Antimafia

Posta certificata: antimafia.prefco@pec.interno.it

RISERVATA AMMINISTRATIVA

Como, data protocollo informatico

Alla Società “Valsecchi Armamento Ferroviario s.r.l.”
Via Nuova Valassina, 5/3
MERONE
vaf@legalmail.it

Oggetto: D.P.C.M. 18 aprile 2013 – Elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Rinnovo iscrizione “White List”.

Si comunica che è stata rinnovata l'iscrizione di codesta società/impresa individuale nell'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituito presso questa Prefettura, ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e **consultabile sul sito on-line: www.prefettura.it/como, nella sezione “White list”**, relativamente al/i seguente/i settore/i di attività:

- Sez. V - Noli a freddo di macchinari.
- Sez. VII - Noli a caldo.

Detto rinnovo, inserito anche nella Banca Dati Nazionale Antimafia, è valido per un periodo di 12 mesi, ovvero fino al **01/03/2021** e, ai sensi dell'art. 7 del DPCM citato, è equipollente al rilascio dell'informazione/comunicazione antimafia liberatoria per l'esercizio delle medesime attività per cui è stata disposta.

****Con l'occasione, si rammenta che, al fine di mantenere la validità dell'iscrizione nelle *White list* occorre inoltrare, non prima di trenta giorni dalla data di scadenza, un'apposita comunicazione alla Prefettura, utilizzando il modulo “Allegato Mod. D”, pubblicato sul citato sito.****

Inoltre, l'art. 1, comma 55, della legge n. 190/2012 pone a carico dell'impresa iscritta l'onere di comunicare alla Prefettura competente - utilizzando la modulistica “Allegato Mod. C” - le modifiche dei propri assetti proprietari e degli organi sociali intervenuti successivamente all'ammissione alle *White list*.

A tale proposito, si precisa che tra gli organi sociali di cui le ditte iscritte devono comunicare le variazioni, rientrano i soggetti titolari di incarichi di amministrazione, direzione e controllo indicati all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, ivi compresi i direttori tecnici.

Si ricorda, infine, che il termine perentorio per **comunicare le variazioni citate è fissato in trenta giorni**, decorrenti dal momento in cui è stato adottato l'atto o è stato stipulato il contratto che determina le modifiche sopra elencate e che la sua inosservanza, fermo restando quanto stabilito dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, determina la cancellazione dell'impresa dall'elenco prefettizio.

Il Viceprefetto

(Roncagli)

Firma autorizzata Responsabile procedimento
ai sensi art. 3 D.lgs. 93/1993

Posta certificata: antimafia.prefco@pec.interno.it